

Composizione negoziata della crisi d'impresa: proposte per le parti interessate

Nicola Manzini - Avvocato in Milano - Studio legale BonelliErede, e Francesco Carelli - Dottore in giurisprudenza in Milano - Studio legale BonelliErede

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Caso aziendale

Nella composizione della crisi d'impresa assume rilevanza la gestione del rapporto con le parti interessate (stakeholder). In questo viene in aiuto dell'imprenditore il primo allegato al Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, che fornisce indicazioni per la formulazione di possibili proposte. L'individuazione di queste è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse, rientrando nello spazio discrezionale dell'imprenditore, terrà conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza. Gli stakeholder presi a riferimento sono: i soci e le altre società del gruppo; i fornitori strategici e i fornitori più rilevanti; i locatori ed affittanti; l'Agenzia delle Entrate; l'INPS; le banche e gli intermediari finanziari; i clienti; i dipendenti.

Nel percorso verso il risanamento dell'impresa in crisi, il [Decreto dirigenziale 28 settembre 2021](#) interviene offrendo una serie di strumenti all'imprenditore per aumentare le sue *chance* di risanamento tempestivo della crisi.

Leggi anche

- [Composizione negoziata: come fare il test pratico per l'autovalutazione dello stato di crisi](#)
- [Piano di risanamento: come analizzarne l'adeguatezza con la check list di autovalutazione](#)

Come gestire gli stakeholder nella composizione della crisi

Mentre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità e la *checklist* particolareggiata per la redazione del piano di risanamento sono destinati ad una dimensione sostanzialmente "interna" del percorso di risanamento in quanto volti a "favorire" determinate *good practices* circa l'accesso e lo svolgimento di una soluzione della crisi d'impresa, nell'Allegato 1 del Decreto Dirigenziale, invece, sono contenute una serie di indicazioni per l'imprenditore che, seppur a mero titolo esemplificativo, riguardano una serie definita di forme di soddisfazione per i vari *stakeholder* interessati allo svolgimento della composizione negoziata.

Il documento suddivide le "parti interessate" in **otto gruppi**:

- 1) i soci e le altre società del gruppo;
- 2) i fornitori strategici e i fornitori più rilevanti;
- 3) i locatori ed affittanti;
- 4) l'Agenzia delle Entrate;

- 5) l'INPS;
- 6) le banche e gli intermediari finanziari;
- 7) i clienti;
- 8) i dipendenti.

Soci

Per quanto riguarda i soci della società in crisi, l'Allegato demanda una vera e propria **call to action** ai soci che, a seconda di quanto risultante dagli accordi con le altre parti interessate, sono chiamati ad effettuare conferimenti e/o finanziamenti e a prestare il proprio consenso all'emissione di un aumento di capitale a favore di terzi o all'emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore di altri soggetti. Ciò è tanto più rilevante se si considera che i soci, specie nelle piccole e medie imprese a conduzione familiare o semifamiliare, potrebbero essere considerati spesso parte integrante del processo decisionale circa il piano e la proposta da presentare alle altre "parti interessate".

Fornitori e clienti strategici

Nel dare indicazioni sulla formulazione delle proposte, il Decreto attribuisce un particolare valore al ruolo di fornitori e clienti strategici o comunque più rilevanti. Questo perché nella prassi tali soggetti sono spesso tra loro economicamente legati a doppio filo per cui la crisi di uno di questi soggetti economici potrebbe causare ripercussioni a catena su tutti gli altri. A questi soggetti, l'Allegato ritiene consigliabile proporre non soltanto uno **stralcio parziale** del debito o una **rateazione** dello scaduto (per i fornitori) o un **accorciamento** dei termini di pagamento (per i clienti) ma soprattutto di condividere il rischio di impresa offrendo parte del capitale sociale in sede di conversione del debito o a fronte dell'attribuzione di un membro all'interno del consiglio di amministrazione, anche al fine di aumentare il grado di correlazione tra i vari soggetti e garantire così il mantenimento della "catena del valore" (nella teoria aziendale, l'insieme dei processi e rapporti che consentono di produrre gli output di un organizzazione in una condizione di economicità).

Creditori pubblici qualificati

Per quanto riguarda i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate e INPS), invece, l'indicazione di fondo è quella di sfruttare le varie normative previste dall'ordinamento, a partire dalle misure premiali derivanti dall'accesso alla composizione negoziata, che consentono la dilazione e la rateazione degli avvisi bonari o comunque dei tributi e dei contributi dovuti. È da segnalare altresì l'indicazione del fatto che laddove come esito della composizione negoziata si opti per un accordo di ristrutturazione *ex art. 182-bis l.fall.*, il trattamento proposto a tali soggetti deve risultare più conveniente rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

Banche

Particolare attenzione è dedicata alle banche le quali nella prassi spesso giocano un ruolo essenziale nella definizione delle soluzioni stragiudiziali della crisi essendo solitamente più propense di altri creditori alla ridefinizione dell'esposizione debitoria nei propri confronti e per un maggior grado di qualificazione dei loro rappresentanti. L'Allegato sottolinea come le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono:

- a) dalle **caratteristiche** degli affidamenti;
- b) dalle **dimensioni** dell'esposizione nei confronti della singola banca;
- c) dal **grado di rischio** al quale è esposta la singola banca;
- d) dalla **classificazione** dell'esposizione;
- e) dalla **svalutazione** operata.

L'Allegato ricorda poi all'imprenditore la possibilità, ove necessario e ne sussistano le condizioni, di proporre la concessione di **finanziamenti prededucibili** autorizzati *ex art. 9, D.L. n. 118/2021*, sia nel corso della composizione negoziata che in seguito a contratto o accordo *ex art. 11, c. 1* o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all'art. 11, c. 2 del D.L. n. 118/2021.

Rapporti di lavoro subordinato

Infine, viene dedicato spazio anche al complesso tema dei rapporti di lavoro subordinato, in quanto l'Allegato prevede che nel rispetto dell'art. 4, c. 8, D.L. n. 118/2021, che prevede delle procedure di informazione e consultazione e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte modifiche organizzative o una revisione del sistema retributivo e premiale nonché una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti.

Esempio pratico

L'impresa Gamma, preso atto della situazione di tensione finanziaria che la riguarda, ha fatto accesso alla composizione negoziata della crisi dove sotto la supervisione dell'esperto ha elaborato un piano di ristrutturazione che tenesse conto delle indicazioni contenute anche nella *checklist*.

Dopo una serie di incontri effettuati in presenza dell'esperto durante la composizione negoziata, l'imprenditore addivene ad una proposta nei confronti dei vari *stakeholder* che incontra il *placet* delle parti interessate e dell'esperto: i soci presteranno il loro consenso all'emissione di strumenti finanziari partecipativi volti a convertire parte del debito nei confronti del ceto bancario; a sua volta il ceto bancario, seppur introducendo una serie di *covenants* relative alla gestione e all'ulteriore indebitamento, conferma le proprie linee di credito.

La Banca Beta eroga altresì un finanziamento prededucibile finalizzato a pagare i fornitori strategici per tempo. Questi ultimi a fronte del pagamento di tutto il credito scaduto accettano una riformulazione dei termini commerciali futuri che consente all'impresa di riallineare il ciclo commerciale agli effettivi flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa e, così, riottenere l'equilibrio economico e finanziario.